

ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI - SEZIONE VARESE

Mozione circa la reintroduzione della precedente disciplina del patrocinio per il praticante abilitato r (art. 41, comma 12, Legge Professionale Forense 247/2012)

Come noto, a seguito della riforma forense intervenuta con Legge n. 247/2012 – e da ultimo, con Decreto del Ministero della Giustizia n. 70/2016 – l’abilitazione al patrocinio risulta radicalmente modificata rispetto alla disciplina previgente.

Nello specifico, non è più formalmente possibile per il praticante avvocato abilitato esercitare il patrocinio in controversie di modico valore o procedimenti di particolare tenuità; circostanza che non ha per certo favorito gli aspiranti avvocati, i quali non possono veder conferito alcun mandato difensivo in proprio favore, pur con le limitazioni imposte dalla normativa di riferimento.

È stato infatti attribuito ai praticanti abilitati un mero potere sostitutivo del proprio *dominus*.

A livello formativo, tale scelta ha sensibilmente inficiato la preparazione dei giovani praticanti, poiché con lo svuotamento del significato di “abilitazione al patrocinio” limita le occasioni per acquisire un’adeguata e completa preparazione professionale per il futuro avvocato.

Ciò posto, e per quanto all’oggetto della presente, la Legge professionale n. 247/2012, all’art. 41 comma 12 così statuisce:

“Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, purchè in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro.[...]”

ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI - SEZIONE VARESE

Nel testo così come riformato, vi è un espresso riferimento al patrocinio sostitutivo in favore del solo dominus durante tutto il periodo di tirocinio, nulla però viene statuito per il periodo successivo all'ottenimento del certificato di compiuta pratica.

Dal termine del periodo di tirocinio fino all'abilitazione all'esercizio della professione forense, il praticante abilitato è iscritto all'interno dell'apposito albo, ma avendo terminato il periodo di tirocinio, formalmente non può più fare riferimento a un “*avvocato presso il quale svolge la pratica*”.

Il non chiaro tenore della norma, in merito alla funzionalità del patrocinio sostitutivo, ci ha portati a richiedere un parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese, del seguente tenore:

“Può il praticante avvocato abilitato ai sensi della Legge professionale n. 247/2012, una volta compiuto il periodo di tirocinio di 18 mesi ed ottenuto il relativo certificato, sostituire in udienza, nei limiti imposti, tutti gli avvocati che si assumono, tramite apposito atto di delega, la responsabilità dell'espletanda attività processuale?”

Tale interpretazione ipotizzerebbe la figura di un “*dominus temporaneo*” che, con opportuno atto di delega, permetterebbe al praticante abilitato di esercitare l'attività di sostituto d'udienza con contestuale assunzione, da parte dell'avvocato titolare della controversia, della responsabilità dell'attività espletata.

Una simile possibilità ci appare da un lato altamente qualificante per il giovane praticante che potrebbe incrementare la propria esperienza in ambito giudiziale, dall'altro particolarmente utile per gli avvocati che sono impossibilitati a partecipare ad alcune delle proprie udienze.

A seguito del nostro intervento, il COA di Varese interrogava direttamente il Consiglio Nazionale Forense, il quale, dopo aver rubricato il quesito al nr. 476 ed affidato la questione al Relatore Cons. Merli, emetteva il parere 12 dicembre 2018 nr. 79.

ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI - SEZIONE VARESE

In tale parere il Cons. Relatore rispondeva con la mera trascrizione del tenore letterale della Legge Professionale, richiamando il precedente parere nr. 66 del 20 settembre 2017

È evidente che il nostro interrogativo ha ricevuto una risposta non soddisfacente, che non ha dissipato alcun dubbio rispetto alle problematiche da noi evidenziate, dato che il giovane Collega potrebbe anche essere esposto a conseguenze disciplinari. Peraltro il richiamo al citato precedente parere del CNF è del tutto inconferente.

Al riguardo segnaliamo che con il recente DDL n. 1237 CD sono state sollevate le stesse criticità da noi evidenziate, con la proposta di abolizione tout court del seguente periodo dall'art. 41, co. 12 *“in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo”*.

Allo stato rileviamo interpretazioni diverse e poco chiare dei vari Ordini forensi, tanto che i praticanti si ritrovano a non comprendere quale sia la reale funzione dell'abilitazione al tirocinio sostitutivo così protratta negli anni (fino ad un massimo di 5) oltre il periodo formale di 18 mesi.

*** **

La giovane avvocatura deve rivendicare il diritto di ottenere norme chiare su questo aspetto e che lo stesso non sia lasciato a ricostruzioni interpretative, che per quanto apprezzabili, variano tuttavia a seconda dei fori interessati, anche nell'ambito del distretto della stessa Corte d'Appello.

si chiede

a questo Congresso di conferire mandato al futuro Presidente Nazionale ed alla Giunta di perseguire tutte le iniziative politiche finalizzate ad ottenere la revisione dell'art. 41, comma 12 L. 247/2012, prevedendo che il praticante abilitato possa patrocinare, anche in proprio, nei limiti indicati nella previgente normativa o, almeno, sia chiarito a livello normativo, che, una ottenuto il certificato di compiuta pratica, possa svolgere l'attività di patrocinio affiancato da un Collega Avvocato, che ne supervisioni l'attività.